

Polverizzati in 4 minuti gli incentivi sui marchi – Italia Oggi del 1 ottobre 2020

i in quattro minuti gli incentivi

2020
L'articolo 109 del decreto legge n. 34 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 17 giugno 2020, ha introdotto un nuovo sistema di incentivazione per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il nuovo sistema prevede che le imprese possano beneficiare di un credito d'imposta del 10 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, a fronte di un versamento anticipato del 4 per cento delle stesse spese. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ma le imprese possono beneficiarne anche per le spese sostenute nel 2020, purché le domande di incentivazione siano presentate entro il 30 settembre 2020. Le imprese interessate a beneficiare del nuovo sistema di incentivazione devono presentare una domanda di incentivazione all'Ente Cassa di Roma, che ha il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per il beneficio e di autorizzare l'impresa a versare il 4 per cento delle spese sostenute. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2020, e deve essere accompagnata da una serie di documenti, tra cui: un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, un documento che attesti la sussistenza delle condizioni per il beneficio, e un documento che attesti l'importo delle spese sostenute. Le imprese che non hanno ancora presentato la domanda di incentivazione per il 2020, possono farlo fino al 30 settembre 2020. Le imprese che hanno già presentato la domanda di incentivazione per il 2020, possono beneficiare del nuovo sistema di incentivazione anche per le spese sostenute nel 2020, purché le domande di incentivazione siano presentate entro il 30 settembre 2020.

Dalle 9.00 del 30 settembre si poteva fare domanda fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione e, solo dopo 4 minuti, le risorse sono già esaurite.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore